

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n.235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.

SORVINO ENZO

Il sottoscritto

GENOVA

24/06/1945

nato a

in data

- CANDIDATO

- DESIGNATO/ NOMINATO DALLA PROVINCIA

FONDAZIONE COLLEGIO SAN GIOVANNI

(Indicare in quale società, fondazione o ente si è candidati o designati / nominati)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PROTECTORIA)

(Indicare in quale organo si è candidati o designati / nominati: es. CdA, Amministratore Unico, etc)

## VISTI

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- il D.Lgs n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012"
- il D.Lgs n. 39 dell'8/4/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A. e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co 49 e 50 L. n. 190/2012"
- gli "Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni" (delibera Consiglio Provinciale n. 9 del 20/02/2008 e s.m.i)

## DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'


consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/2000 per eventuali dichiarazioni mendaci:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni (Allegato n.1)
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012 (Allegato n.2)
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di incarichi prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, di cui ha preso visione (riassunto nell' Allegato n.3)
- di non trovarsi nella situazione prevista dall'art.1 co.734 legge 296/2006 (Allegato n.4)
- di non trovarsi in alcuna delle cause residuali di incompatibilità di cui all'art.2 e 3 degli "Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni" approvati con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 9 del 20.02.2008 e successive modificazioni (Allegato n.5)
- di impegnarsi a rendere annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, e comunque a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" (Allegato n.6)

Allega copia del documento di identità e il curriculum aggiornato e sottoscritto.

24/10/2013

data



firma



## **Allegato 1**

### **DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i**

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

---

#### **Articolo 60 - Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
  - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  - 3) (numero abrogato dal D.Lgs. 15.03.2010 n. 66);
  - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
  - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
  - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
  - 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
  - 9) (omissis)
  - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
  - 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
  - 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
- (omissis)

#### **Articolo 61 - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia**

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
  - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.
- 1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

#### **Articolo 63 - Incompatibilità**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della legge 27.12.2006, n. 296;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. (omissis)
  - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
  - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
  3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

## **Allegato n.2**

### **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i.**

“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive e di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”

-----

#### **Articolo 10**

##### *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore e Consigliere Provinciale e Comunale, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi, Presidente e componente dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, Consigliere di Amministrazione e Presidente delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs n. 267/2000, Presidente e componente degli organi delle Comunità Montane:
  - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato T.U. concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
  - d) color che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
  - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
  - a) del Consiglio Provinciale, Comunale o Circoscrizionale;
  - b) della Giunta Provinciale o del Presidente, della Giunta Comunale o del Sindaco, di Assessori Provinciali o Comunali.(omissis)

### **Allegato n.3**

#### **DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39**

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

-----  
Di seguito vengono riassunte le situazioni di inconferibilità / incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013 (si tratta di un'elencazione indicativa che non esime comunque dalla lettura del testo integrale del Decreto) :

- aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (reati contro la p.a.) (art.3);
- essere stato nell'ultimo anno presidente o amministratore delegato di ente privato in controllo pubblico provinciale o comunale (art.7,2°co); [a]
- essere stato nei due anni precedenti presidente, assessore o consigliere della Provincia di Genova (art.7,2°co) [a] ;
- essere stato nell'anno precedente membro di Giunta o Consiglio di una provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche) della Liguria (art.7,2°co) [a] ;
- essere presidente o amministratore di ente in controllo pubblico di livello regionale (art.13,2°co) [b]
- essere segretario o direttore generale di provincia o Comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche)(art.11,3°co); [c]
- essere amministratore di ente pubblico provinciale o comunale (art.11,3°co); [c]
- essere dirigente (interno o esterno) in una p.a. o in ente pubblico di livello provinciale o locale, oppure in ente di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale (art.12,4°co); [c]
- ricoprire incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali, comunque denominati, in una p.a. [d]

[a] se la candidatura / designazione è nel cda di ente privato a controllo provinciale o comunale

[b] se la candidatura / designazione è a presidente o amministratore delegato di ente privato a controllo provinciale

[c] se la candidatura / designazione è alla carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione Liguria, nonché di province liguri, o comuni liguri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o relative forme associative

[d] se la candidatura / designazione è a una carica in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia, sussiste incompatibilità se l'incarico amministrativo comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da detti enti di diritto privato.

### **Allegato n.4**

#### **DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N.9/2008 e s.m.i**

“Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni”,

-----  
L'Art. 2 degli “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, approvati con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 20 febbraio 2008 prevede che i rappresentanti della Provincia debbano:

- essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali, se cittadini italiani;
- avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione, se cittadini comunitari;
- non avere riportato condanne per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne per reati tributari;
- non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, azienda istituzione;
- non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Genova e con l'ente per il quale è candidato;
- non avere già ricoperto per due mandati interi e consecutivi l'incarico stesso. Con decisione motivata l'Organo competente alla nomina può, per un solo ulteriore mandato, derogare a tale limite;
- avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all'incarico da ricoprire, conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a seguito di funzioni svolte presso

aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, nonché per incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum che deve essere allegato all'atto di nomina;  
- se candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.  
Alle nomine e alle designazioni sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

L'Art. 3 dei citati "Indirizzi" prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, sono incompatibili e non possono ricoprire incarichi:

- i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
- coloro che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'ente nel quale rappresentano la Provincia;
- coloro che siano stati dichiarati falliti.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione.

## **Allegato n.5**

### **Art 1 comma 734 L.296/2006 (Finanziaria 2007) e Art. 3 comma 32 bis Finanziaria 2008, aggiunto dall'articolo 71 della legge 69/2009**

---

*Art.1 comma 734 L.Finanziaria 2007*

"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"

*Art.3 comma 32 L.Finanziaria 2008*

"Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali."

## **Allegato n.6**

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

---

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- 1) il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Provincia di funzioni istituzionali, in funzione di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
- 2) il trattamento è realizzato attraverso le operazioni indicate dall'art.4, comma 1 lett. a), del Codice in oggetto;
- 3) il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'assegnazione dell'incarico; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'assegnazione dell'incarico stesso;
- 4) i dati personali possono essere comunicati ad Enti o Società per svolgimento da parte del titolare del trattamento di compiti istituzionali;
- 5) i dati personali possono essere diffusi, in qualunque forma, da parte della Provincia per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- 6) l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere, quando consentito dalla legge, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso.
- 7) il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Genova, nella persona del Commissario Straordinario suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, P.le Mazzini n.2 -16122 Genova.

Il responsabile del trattamento per i dati è il Direttore Generale dell'Ente.